



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 205

della Giunta comunale

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 03.03.2020 N. 30, MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 28.07.2020 N. 113. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020. DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI PER L'UTENZA PER L'ANNO 2020.

Il giorno 24.08.2020 ad ore 08.38 si è riunita, in videoconferenza presso la sede del Comune, la Giunta comunale.

Presenti: vicesindaco
assessori

Franzoia Mariachiara
Bungaro Corrado
Gilmozzi Italo
Maule Chiara
Salizzoni Alberto
Uez Tiziano

Assenti: sindaco
assessori

Andreatta Alessandro
Stanchina Roberto

e pertanto complessivamente presenti n. 6, assenti n. 2, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il vice sindaco Franzoia Mariachiara.

Partecipa il segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2020/217 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

visto l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in vigore dal 1° gennaio 2014, che istituisce l'imposta unica comunale (I.U.C.), articolata nell'imposta municipale propria (I.MU.P.), nel tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) e nella tassa o tariffa sui rifiuti (TA.RI.) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

visto l'art. 1, comma 668 della citata Legge n. 147, che consente ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva, la quale è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio in parola;

dato atto che il citato comma 668 consente di commisurare la tariffa rifiuti tenendo conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

richiamata la deliberazione consiliare 30 aprile 2014 n. 36, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.), articolata nell'imposta municipale propria (I.MU.P.), nel tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) e nella tariffa sui rifiuti (TA.RI.) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nella quale è ribadita l'applicazione di una tariffa rifiuti avente natura corrispettiva;

vista la deliberazione consiliare 15.01.2015 n. 7, con la quale è stata istituita l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) che sostituisce integralmente i prelievi I.MU.P. e TA.SI.;

dato atto che la citata deliberazione 15.01.2015 n. 7, ha disposto la disapplicazione delle disposizioni contenute nel citato Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) relative ai prelievi I.MU.P. e TA.SI. e la contestuale conferma, senza modificazioni, dell'intero Capo IV (Disciplina TA.RI.);

richiamato l'art. 1, comma 780 della Legge 27.12.2019 n. 160 con il quale viene abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (I.U.C.), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TA.S.I., ferme restando le disposizioni che disciplinano la TA.RI.;

visto il modello tariffario approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 30.12.2005 n. 2972, da ultimo modificato con deliberazione 15.12.2014 n. 2249, con il quale è data facoltà ai Comuni di stabilire all'interno della parte tariffaria della tariffa, una quantità minima di rifiuti prodotti da ciascuna utenza, sia domestica che non domestica, da fatturare indipendentemente dalla quantità realmente prodotta;

appurato che tale facoltà è data al fine di limitare fenomeni fortemente deleteri quali il cosiddetto "turismo dei rifiuti" e l'abbandono dei rifiuti stessi;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale 09.12.2019 n. 256 con la quale, avvalendosi di tale facoltà, il Comune di Trento ha approvato, per l'anno 2020, la quantità minima (espressa in litri) di rifiuti da addebitare alle utenze domestiche e non domestiche indipendentemente dalla quantità di rifiuto residuo realmente prodotta;

dato atto che, a far data dal 1° gennaio 2020, in ambito provinciale trova applicazione la disciplina tariffaria nazionale, in luogo di quella provinciale adottata fino all'anno 2019, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 15, comma 2 della L.p. 28.12.2016 n. 20;

appurato che la disciplina tariffaria nazionale, sopra indicata, è costituita:

- dalla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in sigla A.R.E.R.A.) di "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" nonché dalla deliberazione 31 ottobre n. 444/2019/R/RIF della medesima Autorità recante "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati". La legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha infatti attribuito a tale Autorità specifiche competenze in materia di rifiuti urbani a partire dal 2018 "Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire

accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure”;

- dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 recante “criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.” Tale Decreto è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 667 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) con la quale è istituita la tassa sui rifiuti – TA.RI. (art. 1, comma 639) nonché la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TA.RI. (art. 1, comma 668);

chiarito che tali disposizioni normative nazionali vanno ad affiancarsi ad altre disposizioni normative attualmente applicate e che continuano ad applicarsi, sopra indicate;

vista la deliberazione consiliare 03.03.2020 n. 30, modificata con deliberazione consiliare 28.07.2020 n. 113, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, determinata in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, commi 667 e 668 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m., dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, dai criteri stabiliti dal Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Metodo Tariffario e dalle disposizioni in materia di trasparenza adottate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) rispettivamente con deliberazioni n. 443/2019/R/RIF e n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e contestualmente abrogati i capi ancora vigenti relativi al citato Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.);

visti gli artt. 9 e 9 bis della Legge provinciale 15.11.1993 n. 36 e s.m. e i. in ordine alla politica tariffaria e all'assunzione dei relativi provvedimenti da parte dei Comuni della Provincia di Trento;

considerato che il Quarto Aggiornamento al Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 09.12.2014 n. 2175, fissa gli obiettivi minimi di resa della raccolta differenziata per frazione merceologica;

visto il Contratto di Servizio per l'affidamento a Trentino Servizi S.p.a. (ora Dolomiti Ambiente S.r.l.) del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti urbani, corredato dalle Schede di definizione tecnica e dalla Carta dei Servizi, che ne costituiscono parte integrante ed essenziale, approvato con deliberazione consiliare 27.12.2001 n. 191;

considerato che la tariffa puntuale ha natura binaria ed è quindi composta da una parte fissa a copertura dei costi fissi, indipendenti dalla quantità di rifiuti prodotti e da una parte variabile, destinata a coprire i costi variabili, dipendenti dalle quantità di rifiuti prodotti;

dato atto che, ai sensi del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, la parte fissa è commisurata, per le utenze domestiche, al numero di componenti del nucleo familiare, corretti mediante i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999, nonché alla superficie dell'immobile, mentre, per quanto riguarda le utenze non domestiche, il criterio adottato per la determinazione della parte fissa è quello della superficie, integrato con coefficienti di produzione teorica dei rifiuti in relazione alle attività svolte;

atteso che nel Comune di Trento l'applicazione, a far data dal 1° gennaio 2013, della tariffa puntuale è avvenuta a volume e non a peso, visti i maggiori costi e la maggior complessità gestionale di questi ultimi sistemi, attraverso il conteggio del numero di svuotamenti del contenitore moltiplicato per il volume dello stesso;

dato atto che ai sensi del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva nel quale è contenuta la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, la tariffa è determinata in coerenza con quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, dai criteri stabiliti dal Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Metodo Tariffario adottato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire;

richiamato l'art. 6 della citata delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 nel quale è definita la procedura di

approvazione del Piano economico finanziario (in precedenza "piano finanziario") e la determinazione dei corrispettivi per l'utenza (in precedenza "tariffe"), individuando ruoli e competenze dei vari soggetti coinvolti a vario titolo nel processo, come di seguito illustrato:

1. il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (M.T.R.), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di Legge;
 - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
2. l'Ente territorialmente competente o un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, procede alla validazione del Piano economico finanziario, verificando la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano economico finanziario, assumendo conseguentemente le pertinenti determinazioni e provvedendo a trasmettere ad A.R.E.R.A. la predisposizione del citato Piano ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
3. A.R.E.R.A., fatta salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

dato atto che il medesimo art. 6 precisa che fino all'approvazione da parte di A.R.E.R.A. si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente;

vista la nota assunta a prot. n. 154778 in data 20.07.2020 con la quale l'Ente gestore del servizio di igiene urbana Dolomiti Ambiente S.r.l. ha trasmesso all'Amministrazione comunale il Piano economico finanziario anno 2020 corredato dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di Legge;

dato atto che la documentazione prodotta è stata analizzata congiuntamente dal Servizio Risorse finanziarie e dal Servizio Urbanistica e ambiente e che in esito è stata inviata a Dolomiti Ambiente S.r.l. la nota prot. n. 176442 di data 12.08.2020 con indicate puntualmente le richieste di chiarimento e di precisazione;

vista la nota assunta a prot. n. 181353 in data 19.08.2020 con la quale Dolomiti Ambiente S.r.l. trasmette la documentazione di cui al precedente capoverso, adeguatamente modificata alla luce delle osservazioni dell'Amministrazione comunale e pertanto il piano economico finanziario anno 2020 (Allegato n. 1) corredato dalla relazione di accompagnamento (Allegato n. 2) e dalla dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di Legge (Allegato n. 3);

considerato che la relazione di accompagnamento descrive il nuovo metodo tariffario ed indica, tra le altre cose, il perimetro della gestione e i servizi forniti, la struttura operativa di raccolta rifiuti e pulizia delle strade, i dati relativi alla gestione del bacino di affidamento, le fonti di finanziamento, il programma degli interventi, il piano degli investimenti, l'andamento del gettito tariffario negli anni e le tariffe per l'anno 2020;

appurato che tra gli elementi più significativi del nuovo metodo tariffario di cui alla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF di A.R.E.R.A. figurano:

1. la predisposizione di un Piano economico finanziario elaborato sulla base dei costi del bilancio consuntivo anno 2018, al netto di alcune poste minori;
2. un incremento dei costi variabili rispetto a quelli fissi, dato dallo spostamento dell'intero costo del personale operativo nella categoria dei costi variabili, con un vincolo di incremento della quota variabile del 20%, con conseguente sensibile riduzione della parte fissa della tariffa e fronte di una crescita rilevante della parte variabile;
3. l'introduzione del cosiddetto fattore "b *sharing*" riferito ai ricavi derivanti dalla vendita di materiali e di energia, finalizzato ad incentivare i gestori nelle attività di incremento della

raccolta differenziata e di servizi per terzi, con devoluzione di una quota significativa di tali ricavi a favore del bilancio dell'ente gestore, nonché di un ulteriore fattore di *sharing* sui proventi CONAI;

4. l'incremento della quota destinata alla remunerazione del capitale investito, stabilita al 6,3%, a fronte del 3,79% del 2019 (legato all'andamento del Rendistato);
5. l'incremento dei costi totali del Piano economico finanziario 2020 rispetto al Piano finanziario 2019 nel limite massimo dell'1,6%;

preso atto che, alla luce del nuovo metodo tariffario deliberato da A.R.E.R.A., il Piano economico finanziario 2020 dell'Ente gestore evidenzia:

1. un totale complessivo di costi pari a euro 19.728.161,24;
2. un totale complessivo di costi corrispondente alle entrate massime applicabili nel rispetto del limite di crescita imposto da A.R.E.R.A. pari a euro 19.129.959,20;
3. un totale di costi variabili pari a euro 12.065.177,17 che, tenuto conto del vincolo di cui al punto 2. del precedente capoverso e dei costi variabili di cui al Piano finanziario 2019 (euro 6.186.500,00), viene fissato in euro 7.423.800,00;
4. un conseguente totale dei costi fissi pari a euro 11.706.159,20;

appurato che il totale complessivo dei costi di cui al punto 2. del precedente capoverso considera, tra le altre cose, un fattore "b sharing" pari a 0,6, corrispondente al valore più alto previsto dalla deliberazione di A.R.E.R.A., consentendo in tal modo di massimizzare la detrazione dei ricavi dai costi, un coefficiente di recupero produttività pari a 0,1%, corrispondente al valore più basso previsto dalla medesima deliberazione, ponendo contestualmente a zero i coefficienti per il miglioramento previsto della qualità e per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale;

richiamato l'art. 5 della citata deliberazione di A.R.E.R.A ai sensi del quale l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche avviene in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente e i corrispettivi da applicare all'utenza finale sono determinati in coerenza con quanto disposto dal D.P.R. n. 158/1999;

dato atto, pertanto, che la parte fissa delle tariffe è fissata tenuto conto delle tabelle 1a e 3a del predetto D.P.R. n. 158/1999, secondo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva e che per la parte variabile delle tariffe la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione;

considerato che nell'anno 2019 l'incidenza dei costi fissi è pari al 54,1% per le utenze domestiche e al 45,9% per le utenze non domestiche e che per l'anno 2020 viene mantenuta la medesima incidenza;

appurato che, per quanto riguarda le stime di raccolta dei rifiuti per l'anno 2020, a fronte di un'ipotesi iniziale di raccolta formulata dall'Ente gestore pari a 11.050 t di rifiuto indifferenziato, di cui 7.950 t di rifiuto residuo, 1.200 t di spazzamento stradale, 1.400 t di ingombranti e 500 t di rifiuti cimiteriali, è stimata una riduzione del 10% della raccolta differenziata e del 6% di quella indifferenziata, per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del conseguente *lockdown*;

richiamato l'atto di validazione del Piano economico finanziario 2020 n. 129159719 di data 20.08.2020 (Allegato n. 4) con il quale l'Amministrazione comunale, in qualità di Ente territorialmente competente, procede alla validazione del Piano economico finanziario 2020, verificando la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano economico finanziario;

appurato, conseguentemente, che, dando applicazione al nuovo metodo tariffario di cui alla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF di A.R.E.R.A., nonché del metodo normalizzato secondo le disposizioni del D.P.R. n. 158/1999, i corrispettivi per l'utenza, come quantificati (Allegato n. 5), consentono, per l'anno 2020, la copertura integrale dei costi quantificati nel Piano economico finanziario in euro 19.129.959,20;

visto il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva approvato con deliberazione consiliare 03.03.2020 n. 30 e modificato con deliberazione consiliare 28.07.2020 n. 113 ed in particolare l'art. 12 (Agevolazioni);

richiamato il comma 4 del citato art. 12 secondo il quale la misura delle agevolazioni e le modalità per ottenere le medesime sono stabilite con il provvedimento di approvazione della tariffa;

ravvisata l'opportunità di attivare la sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della TA.RI. dovuta dai soggetti di cui all'art. 12, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k) del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, secondo le misure ed i

criteri di seguito indicati;

ravvisata la congruità, sulla base dell'esperienza maturata a partire dall'anno 2013 in sede di prima applicazione della tariffa puntuale, di fissare, per l'anno 2020, le agevolazioni di cui all'art. 12, comma 1 del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, secondo le misure e i criteri di seguito esplicitati:

- art. 12, comma 1, lettera a) (compostaggio della frazione organica): riduzione della quota fissa nella misura del 10%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l.;
- art. 12, comma 1, lettera b) (immobili ubicati esternamente alle zone dove il servizio è attivato): riduzione della quota fissa nella misura del 10%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l.;
- art. 12, comma 1, lettera c) (scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie pubbliche di primo grado): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa totale; agevolazione riconosciuta d'ufficio;
- art. 12, comma 1, lettera d) (esercizi alberghieri, commerciali e ricettivi di vario genere Patto Monte Bondone): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa totale; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento;
- art. 12, comma 1, lettera e) (soggetti di età inferiore ai trenta mesi): agevolazione forfettaria di euro 20,00/anno per ciascun avente diritto, riconosciuta d'ufficio; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento di tale importo;
- art. 12, comma 1, lettera e) (soggetti di età inferiore ai trenta mesi – pannolini lavabili): agevolazione parallela a quella di cui al punto precedente, pari al 50% del costo, documentato, sostenuto per l'acquisto di pannolini lavabili, fino ad un massimo di euro 50,00 per ciascun soggetto avente diritto; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della tariffa; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento di tale importo;
- art. 12, comma 1, lettera e) (soggetti che, per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, producono una notevole quantità di rifiuti sanitari): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della quota variabile della tariffa riferita ai soli sacchi destinati alla raccolta di rifiuti sanitari distribuiti dalle farmacie o da altri soggetti convenzionati con il Comune di Trento; nella documentazione medica deve essere indicato il fabbisogno mensile dei presidi sanitari che saranno conferiti nei sacchi;
- art. 12, comma 1, lettera f) (utenze non domestiche relative ad Enti ed Associazioni): riduzione della quota fissa nella misura del 10%; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento;
- art. 12, comma 1, lettera g) (nuclei di residenti in possesso di un indicatore I.S.E.E. non superiore a quello stabilito annualmente con il provvedimento di approvazione della tariffa): riduzione della quota fissa nella misura del 20%; l'agevolazione è riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della tariffa, in presenza di un indicatore I.S.E.E., compreso tra euro 0,00 e euro 5.000,00; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento di tale importo;
- art. 12, comma 1, lettera h) (attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi): riduzione della quota fissa nella misura del 20%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente;
- art. 12, comma 1, lettera i) (occupazioni temporanee realizzate da Enti o Associazioni senza fine di lucro): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa totale; agevolazione riconosciuta d'ufficio;
- art. 12, comma 1, lettera j) (promotori di manifestazioni pubbliche con occupazione di aree comunali che adottino l'uso di stoviglie pluriuso ovvero stoviglie realizzate con materiali biodegradabili, nella misura minima del 95% del totale delle stoviglie usate nella manifestazione): riduzione della quota fissa nella misura del 50%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l.; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente;
- art. 12, comma 1, lettera k) (pubblici esercizi che provvedono alla dismissione delle *slot machine* presenti nei propri locali): riduzione della quota fissa nella misura del 50%; agevolazione riconosciuta nel caso in cui le *slot machine* oggetto di dismissione risultino presenti nei locali alla data del 31 dicembre 2019 ed a condizione che siano dismesse tutte le

apparecchiature in questione. Agevolazione riconosciuta su richiesta di parte da presentare al Comune di Trento, corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; l'agevolazione si concretizza nella sostituzione da parte del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente, per il solo anno in cui è presentata la richiesta di agevolazione;

- art. 12, comma 1, lettera l) (locali posseduti o detenuti da soggetti che, mantenendo o meno la residenza anagrafica nell'unità abitativa, sono ospiti di Residenze Sanitarie Assistenziali (in sigla R.S.A.) o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette da almeno sei mesi, laddove la relativa utenza sia costituita da un solo componente): agevolazione 100% riconosciuta su richiesta, da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l., previa dimostrazione che, a partire dalla fuoriuscita dell'utente dall'unità abitativa, non sia intervenuta alcuna movimentazione rispetto alle utenze attivate;

rimarcato che la sostituzione nel pagamento della tariffa, di cui al citato art. 12, avviene nei confronti delle utenze che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative;

stimato che dalle sostituzioni precedentemente citate, previste con riferimento all'art. 12, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), j), k) del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, possa derivare al Comune di Trento, per l'anno 2020, un onere finanziario presunto, sulla base di una valutazione condotta dal Servizio Risorse finanziarie, di euro 358.000,00 (Oneri inclusi), che in tal senso è stato opportunamente stanziato a bilancio 2020;

dato atto che nella stima delle sostituzioni in parola non rientrano gli oneri derivanti dal riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 12, comma 1, lettere a) (compostaggio della frazione organica), b) (immobili ubicati esternamente alle zone dove il servizio è attivato) e l) (locali posseduti o detenuti da soggetti che, mantenendo o meno la residenza anagrafica nell'unità abitativa, sono ospiti di Residenze Sanitarie Assistenziali (in sigla R.S.A.) o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette da almeno sei mesi, laddove la relativa utenza sia costituita da un solo componente) del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva;

richiamata la deliberazione consiliare 28.07.2020 n. 113 con la quale, in conseguenza della crisi epidemiologica da COVID-19, sono state approvate specifiche agevolazioni tariffarie da applicare per il solo anno 2020 alle utenze non domestiche costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta, anche a seguito dei provvedimenti che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione delle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura, in essa indicate assumendo contestualmente l'onere al bilancio comunale;

preso atto che, secondo il modello tariffario provinciale approvato con deliberazione n. 2972/2005, da ultimo modificata con deliberazione 15.12.2014 n. 2249, la parte variabile delle utenze, sia domestiche, che non domestiche, è commisurata alla quantità dei rifiuti non differenziati prodotti e misurabile sia in termini di peso, che di volume del contenitore svuotato (numero di svuotamenti) o dei sacchi conferiti e che, in ogni caso, i Comuni hanno la facoltà di determinare una quantità minima di rifiuti prodotta da ciascuna utenza che sarà comunque addebitata all'utenza stessa indipendentemente dalla quantità di rifiuti realmente prodotta;

rilevato che, per le utenze rappresentate da ospedali e case di riposo che utilizzino press container, il volume del rifiuto residuo conferito viene contabilizzato in ragione del volume teorico del cassone (di norma litri 20.000) senza considerare la compattazione;

richiamato l'art. 1, comma 688 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ai sensi del quale il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della tariffa rifiuti, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

richiamato inoltre l'art. 15 del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva secondo cui il numero delle rate è stabilito annualmente con il provvedimento di approvazione delle tariffe;

viste la deliberazione di Giunta comunale 26.03.2020 n. 55 come modificata dalla deliberazione di Giunta comunale 04.05.2020 n. 99, nonché l'Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento prot. n. A001/2020/196660/1 di data 03 aprile 2020 ai sensi delle quali, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il versamento della tariffa rifiuti corrispettiva da parte degli utenti deve avvenire entro il 30 settembre 2020;

ritenuto, conseguentemente, per quanto riguarda la tariffa rifiuti dovuta per l'anno 2020, di prevedere l'emissione di due rate semestrali per tutte le utenze, nei mesi di settembre 2020 per il primo semestre e gennaio 2021 per il secondo semestre, la prima delle quali in tempo utile per la scadenza di pagamento sopra indicata;

dato atto che nella citata deliberazione della Giunta comunale 09.12.2019 n. 256 era

stato disposto il divieto di vendita, da parte dei negozi attualmente aderenti alla convenzione con Dolomiti Energia S.p.a., dei sacchi per rifiuto residuo costituenti la dotazione integrativa al citato volume minimo obbligatorio, fino a quando non sarebbe stata definita la tariffa corrispondente alla quota variabile per l'anno 2020;

appurato che con il presente provvedimento sono approvati i corrispettivi dei servizi per l'utenza per l'anno 2020 e quindi definita l'entità sia della quota fissa che della quota variabile della tariffa;

ritenuto, conseguentemente, di rimuovere il divieto di vendita testè indicato, a far data dall'adozione del presente provvedimento, disponendo tuttavia che la vendita di tali sacchi non avvenga più presso i citati negozi, bensì presso gli uffici di Dolomiti Ambiente S.r.l. (Trento, Tangenziale Ovest n. 11) e di Dolomiti Energia S.p.a. (Trento, via Fersina 23), considerate le nuove modalità di gestione del rifiuto residuo che saranno adottate nell'anno 2021 e quindi la possibilità, per i restanti mesi dell'anno 2020, di consegnare agli utenti i sacchi strettamente necessari per evitare rimanenze;

visto l'art. 138, comma 1, D.L. 19 maggio 2020 n. 34 ("Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TA.RI. e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020");

visto inoltre l'art. 107, comma 2 del Decreto Legge 17.03.2018 n. 18, come modificato in sede di conversione dalla Legge 17.07.2020 n. 77, ai sensi del quale, per l'esercizio 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 è differito al 30 settembre 2020;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera g) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2020-2022;

ritenuto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., in ragione della necessità di procedere all'applicazione dei corrispettivi per l'utenza in tempo utile per il rispetto

della prima scadenza di pagamento del 30 settembre 2020, di cui alla deliberazione della Giunta comunale 26.03.2020 n. 55, all'Ordinanza del Presidente della Provincia prot. n. A001/2020/196601/1 di data 03.04.2020 e alla deliberazione della Giunta comunale 04.05.2020 n. 99;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato; sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di recepire le risultanze del Piano economico finanziario 2020 presentato da Dolomiti Ambiente S.r.l. (assunto a prot. n. 181353 in data 19.08.2020), nonché della relativa relazione di accompagnamento e della dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi e della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica, e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di Legge, di cui, rispettivamente, agli Allegati n. 1, n. 2, n. 3, soggetto a privacy, nei quali si richiama la presente, che firmati dal Segretario formano parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di dare atto che il citato piano economico finanziario 2020 è stato validato con atto di validazione n. 129159719 di data 20.08.2020 dal Servizio Risorse finanziarie e dal Servizio Urbanistica e ambiente ai sensi dell'art. 6 della deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, di cui all'Allegato n. 4, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
3. di approvare, sulla base del citato Piano economico finanziario, i corrispettivi per l'utenza per l'anno 2020, nelle misure indicate nell'Allegato n. 5, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
4. di dare atto che, dando applicazione al nuovo metodo tariffario di cui alla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF di A.R.E.R.A., nonché del metodo normalizzato secondo le disposizioni del D.P.R. n. 158/1999, i corrispettivi per l'utenza, come determinati, consentono, per l'anno 2020, la copertura integrale dei costi quantificati nel Piano economico finanziario in euro 19.129.959,20;
5. di dare altresì atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento, di natura corrispettiva, sono da assoggettare ad I.V.A.;
6. di approvare la sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa rifiuti dovuta dai soggetti di cui all'art. 12, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k) del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, secondo le misure ed i criteri di cui al successivo punto 7.;
7. di approvare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, le seguenti agevolazioni, secondo le misure e i criteri di seguito esplicitati:
 - art. 12, comma 1, lettera a) (compostaggio della frazione organica): riduzione della quota fissa nella misura del 10%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l.;
 - art. 12, comma 1, lettera b) (immobili ubicati esternamente alle zone dove il servizio è attivato): riduzione della quota fissa nella misura del 10%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l.;
 - art. 12, comma 1, lettera c) (scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie pubbliche di primo grado): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa totale; agevolazione riconosciuta d'ufficio;
 - art. 12, comma 1, lettera d) (esercizi alberghieri, commerciali e ricettivi di vario genere Patto Monte Bondone): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa totale; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento;
 - art. 12, comma 1, lettera e) (soggetti di età inferiore ai trenta mesi): agevolazione forfettaria di euro 20,00/anno per ciascun avente diritto, riconosciuta d'ufficio; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento di tale importo;
 - art. 12, comma 1, lettera e) (soggetti di età inferiore ai trenta mesi – pannolini lavabili): agevolazione parallela a quella di cui al punto precedente, pari al 50% del costo, documentato, sostenuto per l'acquisto di pannolini lavabili, fino ad un massimo di euro 50,00 per ciascun soggetto avente diritto; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della tariffa; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento di tale importo;
 - art. 12, comma 1, lettera e) (soggetti che, per malattia o handicap, comprovati da idonea

documentazione medica, producono una notevole quantità di rifiuti sanitari): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della quota variabile della tariffa riferita ai soli sacchi destinati alla raccolta di rifiuti sanitari distribuiti dalle farmacie o da altri soggetti convenzionati con il Comune di Trento; nella documentazione medica deve essere indicato il fabbisogno mensile dei presidi sanitari che saranno conferiti nei sacchi;

- art. 12, comma 1, lettera f) (utenze non domestiche relative ad Enti ed Associazioni): riduzione della quota fissa nella misura del 10%; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento;
 - art. 12, comma 1, lettera g) (nuclei di residenti in possesso di un indicatore I.S.E.E. non superiore a quello stabilito annualmente con il provvedimento di approvazione della tariffa): riduzione della quota fissa nella misura del 20%; l'agevolazione è riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della tariffa, in presenza di un indicatore I.S.E.E., compreso tra euro 0,00 e euro 5.000,00; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento di tale importo;
 - art. 12, comma 1, lettera h) (attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi): riduzione della quota fissa nella misura del 20%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente
 - art. 12, comma 1, lettera i) (occupazioni temporanee realizzate da Enti o Associazioni senza fine di lucro); sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa totale; agevolazione riconosciuta d'ufficio;
 - art. 12, comma 1, lettera j) (promotori di manifestazioni pubbliche con occupazione di aree comunali che adottino l'uso di stoviglie pluriuso ovvero stoviglie realizzate con materiali biodegradabili, nella misura minima del 95% del totale delle stoviglie usate nella manifestazione): riduzione della quota fissa nella misura del 50%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l.; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente;
 - art. 12, comma 1, lettera k) (pubblici esercizi che provvedono alla dismissione delle slot machine presenti nei propri locali): riduzione della quota fissa nella misura del 50%; agevolazione riconosciuta nel caso in cui le slot machine oggetto di dismissione risultino presenti nei locali alla data del 31 dicembre 2019 ed a condizione che siano dismesse tutte le apparecchiature in questione. Agevolazione riconosciuta su richiesta di parte da presentare al Comune di Trento, corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; l'agevolazione si concretizza nella sostituzione da parte del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente, per il solo anno in cui è presentata la richiesta di agevolazione;
 - art. 12, comma 1, lettera l) (locali posseduti o detenuti da soggetti che, mantenendo o meno la residenza anagrafica nell'unità abitativa, sono ospiti di Residenze Sanitarie Assistenziali (in sigla R.S.A.) o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette da almeno sei mesi, laddove la relativa utenza sia costituita da un solo componente): agevolazione 100% riconosciuta su richiesta, da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l., previa dimostrazione che, a partire dalla fuoriuscita dell'utente dall'unità abitativa, non sia intervenuta alcuna movimentazione rispetto alle utenze attivate;
8. di dare atto che per le utenze rappresentate da ospedali e case di riposo che utilizzino *press container*, il volume del rifiuto residuo conferito viene contabilizzato in ragione del volume teorico del cassone (di norma litri 20.000) senza considerare la compattazione;
 9. di fissare il pagamento della tariffa rifiuti 2020 in due rate semestrali per tutte le utenze, nei mesi di settembre 2020 per il primo semestre e gennaio 2021 per il secondo semestre, la prima delle quali con emissione in tempo utile per la scadenza di pagamento del 30 settembre 2020, indicata in premessa;
 10. di dare atto che la spesa presunta derivante dalla sostituzione di cui al precedente punto 6., ad esclusione della sostituzione di cui all'art. 12, comma 1, lettere c) è stimata, per l'anno 2020, in euro 358.000,00 (oneri inclusi);
 11. di rimuovere, a far data dall'adozione del presente provvedimento, il divieto di vendita dei sacchi per rifiuto residuo costituenti la dotazione integrativa al volume minimo obbligatorio stabilito per l'anno 2020, di cui alla deliberazione della Giunta comunale 09.12.2019 n. 256, disponendo, per le ragioni indicate in premessa, che la vendita di tali sacchi avvenga

- esclusivamente presso gli uffici di Dolomiti Ambiente S.r.l. (Trento, Tangenziale Ovest n. 11) e di Dolomiti Energia S.p.a. (Trento, via Fersina 23);
12. di trasmettere conseguentemente ad A.R.E.R.A., ai sensi dell'art. 6.4 della deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 della medesima Autorità, il Piano economico finanziario 2020 presentato da Dolomiti Ambiente S.r.l., la relativa relazione di accompagnamento, la dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi e della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di Legge, nonché i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;
 13. di trasmettere copia del presente provvedimento a Dolomiti Ambiente S.r.l. per dare corso all'applicazione e alla riscossione dei corrispettivi del servizio, considerato che, come previsto dall'art. 6.5 della citata deliberazione di A.R.E.R.A., fino all'approvazione da parte di tale Autorità, i corrispettivi determinati con il presente provvedimento si applicano quali prezzi massimi del servizio;
 14. di fissare al 1° gennaio 2020 la decorrenza dell'applicazione dei corrispettivi per l'utenza di cui al presente provvedimento;
 15. di dichiarare che l'obbligazione derivante dagli interventi sostitutivi nel pagamento della tariffa rifiuti diventa esigibile entro la data del 31.12.2020;
 16. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5.

IL SEGRETARIO
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Franzoia

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 03.03.2020 N. 30, MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 28.07.2020 N. 113. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020. DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI PER L'UTENZA PER L'ANNO 2020.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 6

Favorevoli: n. 6 i Componenti Franzoia, Bungaro, Gilmozzi, Maule, Salizzoni, Uez

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 24.08.2020

Il Segretario Generale
Dott.ssa Moresco Lorenza
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 217 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 03.03.2020 N. 30, MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 28.07.2020 N. 113. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020. DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI PER L'UTENZA PER L'ANNO 2020.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 20 agosto 2020



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 217 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 03.03.2020 N. 30, MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 28.07.2020 N. 113. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020. DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI PER L'UTENZA PER L'ANNO 2020.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 20.08.2020